

EROGAZIONI STRAORDINARIE

Articolo 52 - Ammontare del contributo

Nel limite massimo di spesa annua di Euro 700.000,00 il Consiglio di Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, può riconoscere, agli iscritti che nel corso del 2023 abbiano subito eventi pregiudizievoli di assoluta gravità e tali da determinare uno stato di rilevante bisogno economico, un contributo per le particolari situazioni di seguito elencate:

- a) danni derivanti da catastrofi per le quali sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale da parte degli organi preposti, cagionati all'iscritto o suoi famigliari conviventi o ai beni immobili o mobili destinati alla vita familiare o lavorativa dell'iscritto;
- b) eventi pregiudizievoli quali gravi infortuni o malattie o disagio economico, occorsi all'iscritto, al coniuge o ai figli conviventi.

Può essere riconosciuta una sola erogazione straordinaria per lo stesso evento pregiudizievole.

Ad ogni singolo iscritto può essere riconosciuta una sola erogazione per anno solare e fino ad un massimo di tre anni consecutivi.

Qualora più membri dello stesso nucleo familiare che siano regolarmente iscritti alla Fondazione Enasarco, presentino domanda di erogazione straordinaria per lo stesso evento, la prestazione sarà riconosciuta ad uno solo di loro.

Articolo 53 - Requisiti

Per ottenere la prestazione, gli interessati, alla data dell'evento, debbono possedere i seguenti requisiti:

- ✓ essere un iscritto in attività ovvero essere titolare di almeno un rapporto di agenzia oppure essere titolare di una pensione Enasarco diretta;
- ✓ essere in possesso di una anzianità contributiva di almeno 4 trimestri coperti da contributi obbligatori non inferiori al minimale anche non consecutivi negli ultimi due anni. Qualora tale requisito non risulti posseduto dall'iscritto a causa del mancato pagamento dei contributi obbligatori da parte della propria impresa preponente, al solo fine della presente prestazione assistenziale, il requisito si considera posseduto se la ricorrenza dell'obbligo contributivo è attestata da documentazione certa e definitiva, già in possesso della Fondazione, e laddove lo stesso non sia stato contestato o non sia più contestabile.

Le domande presentate con allegato il modello Unico PF2022 attestante un reddito lordo per l'anno 2021 non superiore a 43.200,00 euro saranno evase prioritariamente.

Le domande presentate con reddito superiore al valore di cui sopra o prive, per opzione, della documentazione comprovante il requisito reddituale, possono beneficiare di eventuali contribuzioni residuali in caso di avanzo di budget per la prestazione richiesta nelle modalità indicate nelle Disposizioni Generali - Modalità di presentazione - del presente Programma.

Possono accedere alla prestazione anche gli orfani minorenni di agenti attivi deceduti nel corso dell'anno

2023 e in possesso, al momento del decesso, di una anzianità contributiva di almeno tre anni alla medesima data. In tale ipotesi il requisito reddituale è riferito al *de cuius*.

Le domande di erogazioni straordinarie pervenute oltre i limiti di stanziamento annuo possono, in ordine cronologico, beneficiare dell'assegnazione di eventuali contribuzioni residuali per effetto di rinunce o di mancato riconoscimento di istanze presentate in precedenza o di integrazione del budget.

Articolo 54 - Domande

Le domande sono presentate esclusivamente on-line, previa registrazione ai servizi riservati agli iscritti disponibili sul sito della Fondazione www.enasarco.it.

Solo nel caso di orfani minorenni di agenti attivi deceduti nel 2023 le domande sono presentate

- mediante posta elettronica certificata all'indirizzo prestazioniassistenziali@pec.enasarco.it, oppure;
- con raccomandata A/R indirizzata a Fondazione Enasarco – Servizio Prestazioni Ufficio PIF – Via Antoniotto Usodimare, 31 00154 Roma.

Articolo 55 - Documentazione

La documentazione da inviare a corredo della domanda di cui all'art. 54 è la seguente:

- 1) documentazione della/e spesa/e sostenuta/e (fattura o copia della stessa);
- 2) descrizione dell'evento per il quale si richiede il contributo;
- 3) documentazione medica, se collegata alla motivazione della richiesta, esclusa cartella clinica;
- 4) copia della dichiarazione dei redditi (modello PF 2022) attestante per l'anno 2021 un reddito non superiore a Euro 43.200,00 unitamente alla documentazione comprovante l'avvenuta trasmissione all'Agenzia dell'Entrate (ricevuta di avvenuta presentazione o visura del cassetto fiscale o numero e data del protocollo). In assenza di redditi percepiti nell'anno 2021 o in presenza di redditi per i quali, tuttavia, non sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione, deve essere fornita apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000, corredata della copia del documento di identità, attestante l'assenza di redditi percepiti nell'anno 2021 o l'esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. In tale ultima ipotesi, nella medesima dichiarazione sostitutiva di certificazione, devono comunque essere indicati i redditi imponibili IRPEF percepiti nell'anno 2021. In assenza della copia del documento, la dichiarazione sostitutiva di certificazione non è valida;
- 5) dichiarazione attestante il regime fiscale applicabile (ove previsto).

Le domande presentate carenti della necessaria documentazione possono essere regolarizzate, secondo le modalità indicate dalla Fondazione, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione documenti.

La mancata regolarizzazione entro i termini stabiliti del presente Programma determina l'archiviazione della domanda.

Nelle ipotesi di domande incomplete, le stesse si considerano valide solo al ricevimento della documentazione integrativa richiesta e pertanto i contributi sono validamente prenotati al momento della ricezione della predetta documentazione.

Articolo 56 - Termine di presentazione delle domande

Le domande sono presentate entro il 31/12/2023.

Nell'ipotesi di eventi verificatisi nel mese di dicembre 2023, la domanda può essere presentata entro il 31 gennaio 2024.

Le domande sono oggetto di valutazione insindacabile da parte del Consiglio di Amministrazione o altro Organo dal medesimo delegato.

Articolo 57 - Definizione del procedimento

La Fondazione comunica all'iscritto, anche attraverso apposita informazione disponibile nell'Area riservata, l'esito dell'istruttoria amministrativa entro 90 dalla presentazione della domanda.

Articolo 58 - Integrazione documentazione e controlli

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale e di qualunque altro documento ritenuto necessario per valutare il riconoscimento del contributo nonché di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.